Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 8 agosto 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1961, n. 704.
Disposizioni relative al personale della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; nè può supplire il procuratore della Repubblica.

Art. 2.

L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonchè per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro ».

Art. 3.

L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue:

« I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1961.
Approvazione del piano tecnico n. 5d/39/II presentato dalla Società telefonica tirrena concernente alcuni lavori nel settore telefonico di Capannoli ed in particolare l'istituzione delle reti urbane nei comuni di Bagni di Casciana e di Laiatico.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 21 marzo 1961, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 5d/39/II relativo ad alcuni lavori nel settore telefonico di Capannoli (distretto di Pontedera) ed in particolare l'istituzione delle reti urbane nei comuni di Bagni di Casciana (con estensione al comune di Chianni) e di Laiatico, previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Capannoli, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rendono necessari alcuni lavori nel settore telefonico di Capannoli (distretto di Pontedera) ed in particolare l'istituzione delle reti urbane nei comuni di Bagni di Casciana (con estensione al comune di Chianni) e di Laiatico, previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Capannoli, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 5d/39/II presentato dalla Società telefonica tirrena concernente alcuni lavori nel settore telefonico di Capannoli (distretto di Pontedera), ed in particolare l'istituzione delle reti urbane nei comuni di Bagni di Casciana (con estensione al comune di Chianni) e di Laiatico, previo distacco dei predetti Comuni dalla rete urbana di Capannoli, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(4933)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per la predetta assicurazione;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi:

1) per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte;

2) per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite c. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 24 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4921)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni « Prævidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa e delle relative condizioni particolari di polizza per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « Prævidentia », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 24 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4925)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1961.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali » con sede in Roma intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore approvata con decreto ministeriale 12 aprile 1954, presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 27 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4927)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1961.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia tirrena di capitalizzazione e assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449:

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1961, presentata dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa n. 8, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio e decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 27 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4922)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1961.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, approvata con decreto ministeriale 12 aprile 1954, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tar. II, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 27 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4923)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1961.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa 31, relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanea certe, pagate a rate posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Tariffa 12/U, relativa all'assicurazione quinquennale e decennale a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il decennio o quinquennio stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 12 maggio 1959).

Roma, addì 27 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4994)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla rappresentanza, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Generale Française Vie ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Generale Francaise Vie » intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Générale Française Vie », è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi.

1) per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte;

2) per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite a. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 27 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4924)

DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1961.

Composizione del Consiglio provinciale sanitario di Trapani per il triennio 1961-63.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1961, n. 257, concernente la nuova disciplina degli Organi consultivi della sanità pubblica;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità, ai sensi della legge citata;

Viste le designazioni degli organi interessati;

Sentito il parere del medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il Consiglio provinciale sanitario della provincia di Trapani, per il triennio 1961-1963, è così composto:

Il Prefetto della Provincia, presidente;

Il medico provinciale;

Il veterinario provinciale;
Il presidente del tribunale di Trapani;
L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile;
Il capo dell'Ispettorato provinciale agricoltura;
Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
Il ten. medico in s.p.e. dott. Giuseppe De Robertis;
L'ufficiale sanitario del comune di Trapani;
Il dott. Gregorio La Torre, medico condotto;
Il dott. Placido Lepanto, direttore della sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Il dott. Giuseppe Guarisco, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
L'avv. Giovanni La Rosa, presidente dell'Ospedale civile di Marsala;
Il prof. Carmelo Di Maggio, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Trapani;
Il prof. Ferdinando Lo Cascio, primario medico chirurgo dell'Ospedale civico di Alcamo;
Il prof. Baldassare Savona, dottore in medicina;
Il prof. Gabriele Tripi, dottore in medicina;
Il dott. Vittorio Rizzo, dottore in medicina, competente in pediatria;
L'avv. Carmelo Macaluso, esperto in materia amministrativa;
L'ing. Michele Basile, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica e in edilizia ospedaliera;
L'ing. Antonio Genna, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Il dott. Giuseppe Caraffa, rappresentante dell'Ordine dei medici;
Il dott. Antonio Messina, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Il dott. Ettore Mannone, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Il dott. Attilio Marini, rappresentante dell'Ordine dei chimici;
L'ostetrica Aida Mezzo, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
L'ass. sanit. Palma Gervasi Magaddino, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sociali, visitatrici di infanzia;
Il dott. Pasquale Lattanzi, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Il dott. Alfio Caracci, rappresentante dell'Istituto nazionale di infortuni sul lavoro;
Il dott. Carlo Renda, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazioni malattia.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Michele Catalano, del Ministero della sanità.

Trapani, addì 14 luglio 1961

Il prefetto: LIOTTA

(4955)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 31 luglio 1961.
Proroga della gestione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino e nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione di detto Ente, nelle persone dei signori: vice-prefetto, dott. Livio de' Marinis, presidente, dott. ing. Plinio Ferri, ispettore generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed avv. Michelangelo Renzetti, componenti.

Poichè la Commissione predetta ebbe ad insediarsi il 5 maggio decorso, con il 5 agosto p. v. viene a scadere il termine di tre mesi, stabilito per la durata della gestione straordinaria dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

La Commissione straordinaria ha in corso di adozione un complesso di provvedimenti, che concernono tutti i settori dell'attività istituzionale dell'Ente e che rivestono carattere di urgenza e di assoluta indifferibilità. Sarebbe, pertanto, sommamente pregiudizievole che la realizzazione di tali atti venisse interrotta o comunque rallentata; e ciò anche a prescindere da ogni considerazione sulla opportunità di convocare dei comizi elettorali durante la stagione estiva in una provincia, che è, almeno per un terzo, impegnata in detto periodo nello svolgimento di attività turistiche, di grandissimo rilievo economico.

Per tali considerazioni si è ritenuto prorogare di mesi tre, decorrenti dal 5 agosto 1961, l'attuale gestione commissariale dell'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino; al che si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Pesaro, 31 luglio 1961

Il prefetto: SCHIAVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino e nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione del detto Ente, nelle persone dei signori: vice-prefetto dott. Livio de' Marinis, presidente, dott. ing. Plinio Ferri, ispettore generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, ed avvocato Michelangelo Renzetti, componenti;

Considerato che il termine dei tre mesi dall'insediamento, stabilito per la durata della gestione straordinaria dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, viene a scadere con il 5 agosto prossimo, per cui si rende indispensabile — ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa — prorogare di tre mesi la gestione stessa affinchè possano essere predisposti gli adempimenti per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria e, nello stesso tempo, siano condotti a termine alcuni importanti e non dilazionabili adempimenti amministrativi, connessi all'attività istituzionale dell'Ente;

Veduto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino, affidata alla Commissione costituita dal vice-prefetto dott. Livio de' Marinis, presidente, e dai signori dott. ing. Plinio Ferri, avvocato Michelangelo Renzetti, componenti, è prorogata di mesi tre decorrenti dal 5 agosto 1961.

Pesaro, addì 31 luglio 1961

Il prefetto: SCHIAVO

(4956)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Ente assistenziale « Utenti motori agricoli », ad acquistare alcuni appartamenti siti in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1961, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 131, l'Ente « Utenti motori agricoli », con sede in Roma, è stato autorizzato ad acquistare gli appartamenti occupanti gli interi piani 2° e 3° dello stabile sito in Roma, via Sicilia, 194 (angolo via Piave).

(4928)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Enrica Re, nata a Bergamo il 29 settembre 1919, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Pavia il 6 luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(5001)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'aiuto bibliotecaria signora Margherita Di Vincenzo nata Accongiagioco, in data 22 dicembre 1958, avverso gli atti dello scrutinio di cui alla adunanza del Consiglio d'amministrazione del 23 dicembre 1957.

(4898)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1961, registro n. 49, foglio n. 386, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal sig. Valerio Onida e da altri studenti dell'Università di Milano avverso la imposizione da parte della Università medesima di un contributo a carico degli studenti, per l'anno accademico 1956-57.

(4930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	600,737
1 Franco svizzero	143,627
1 Corona danese	89,955
1 Corona norvegese	86,9
1 Corona svedese	120,32
1 Fiorino olandese	172,402
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,525
1 Lira sterlina	1740,062
1 Marco germanico	155,695
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port.	21,645

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per l'assegnazione di due borse di studio per studi e ricerche in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1960, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1960, con il quale è stato bandito un concorso a due borse di studio per l'interno di L. 500.000 ciascuna e ad una borsa per l'estero dell'importo di L. 1.000.000, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e di informazioni per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale 19 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1960, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1961;

Considerato che tutti i candidati hanno chiesto di concorrere per l'assegnazione di una delle borse di studio per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato:

1. Cum dott. Giampietro . . . . punti 60 su 100
2. Monaci dott.ssa Anna . . . . » 41 »

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per le due borse di studio dell'importo di L. 500.000 ciascuna.

Art. 3.

I vincitori, a norma dell'art. 5 del bando di concorso, sono tenuti a compiere i seguenti corsi di studi e ricerche:

Cum dott. Giampietro: corso di studio sulla ricerca e determinazione spettrofotometrica e spettrografica di alcuni componenti inorganici, come vanadio, nichel, cromo, ferro e rame presenti in tracce negli oli minerali.

Detto corso, da effettuare presso il laboratorio della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano, avrà la durata di almeno sei mesi e dovrà essere portato a termine entro il 31 maggio 1962;

Monaci dott.ssa Anna: un corso di ricerca sperimentale diretto alla messa a punto di campioni ad altro grado di purezza di alcuni idrocarburi e bromoidrocarburi.

Detto corso, da effettuare presso l'Istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Roma, avrà la durata di almeno sei mesi e dovrà essere portato a termine entro il 31 maggio 1962.

Art. 4.

Il pagamento delle borse di studio ai vincitori sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 6 del bando di concorso.

Art. 5.

La spesa relativa di L. 1.000.000 grava sul capitolo 44 (residui esercizio 1959-1960) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1961
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 332

(4995)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1961, con inizio alle ore otto.

Presso il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - Palazzo Viminale, il giorno 14 dicembre 1961, alle ore otto, avrà luogo la prova scritta facoltativa di linqua tedesca per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso.

(4996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della 11ª sede farmaceutica del comune di Busto Arsizio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3458-San. del 10 ottobre 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per l'assegnazione della 11ª sede farmaceutica nel comune di Busto Arsizio, centro abitato del rione « Beata Giuliana »;

Visto il decreto in data 4 marzo 1961, n. 902-San. con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della 11ª sede farmaceutica nel comune di Busto Arsizio, centro abitato del rione « Beata Giuliana »:

1. Tancredi Gabriele . . . . . . punti 115,336
2. Rei Giuseppe Carlo . . . . . . » 97,500
3. Omodeo Zorini Pietro . . . . . » 94,700
4. Occhialini Enzo . . . . . . » 93,100
5. Mazzucchelli Angelo . . . . . » 92,700
6. Bullio Dranzon Giovanni . . . . » 92,098
7. Parmigiani Stefano . . . . . » 90,700
8. Borzani Ida . . . . » 90,600
9. Vicarini Alfredo . . . . . . » 90,500
10. Venturini Pia . . . . » 90,292
11. Stefani Giulio . . . . » 87,709
12. Consolaro Alessandro . . . . . » 85.500
13. Mismasi Ersilia . . . . . . » 84,668
14. Dell'Oro Mario . . . . . . » 78,614
15. Orsi Colombo . . . . » 77,600
16. Castaldi Giuseppe . . . . . . » 77,560
17. Salveraglio Carla . . . . . . punti 75,676
18. Fanti Felice . . . . » 73,005
19. Paloncini Aldo . . . . » 71,744
20. Ferrante Maria in Missoni . . . . » 68,450
21. Kascandilian Giuseppe . . . . . » 68,306
22. Taglioretti Bruno . . . . . . » 67,664
23. Fabris Pietro . . . . » 64,190
24. Misiti Giuseppe . . . . . . » 62,850
25. Malandri Isolda . . . . . . » 61,400
26. De Villa Michele . . . . . . » 58,698
27. Trovini Lorenzo . . . . . . » 57,333
28. Serena Leo . . . . » 55,732
29. Gallazzi Giovanni . . . . . . » 55,384
30. De Ambroggi Giuseppina . . . . » 54,850
31. Paladini Mario . . . . » 52,590
32. Locatelli Vittorio . . . . . . » 40,712

Varese, addì 29 luglio 1961

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(4978)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 59 del 24 gennaio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 84 del 28 gennaio 1961, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei quattro posti messi a concorso;

Rilevato che, con deliberazione n. 40 del 26 giugno 1961 della Giunta municipale di Casalbore, il dott. Pezzica Giacomo, vincitore di quella condotta veterinaria comunale, è stato dichiarato rinunciatario;

Considerato che il dott. Pescatore Alfonso, vincitore della condotta veterinaria comunale di Scampitella, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta veterinaria comunale di Casalbore resasi vacante, e che, conseguentemente, si rende vacante la condotta veterinaria comunale di Scampitella;

Ritenuto di doversi procedere alla ulteriore dichiarazione dei vincitori delle predette sedi, secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Pescatore Alfonso: Casalbore;
2) Gallo Salvatore: Scampitella.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 28 luglio 1961

Il veterinario provinciale: COSTA

(4979)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.